



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Sezione Lavoro**

Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola,
all'udienza del 03.10.2024,
all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] **R.g. Lavoro**
avente ad oggetto: riconoscimento servizio pre-ruolo su posto di sostegno senza specializzazione

TRA

[REDACTED], nata a [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sabbatella ed elettivamente domiciliata come in atti

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MI), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. [REDACTED] ed elettivamente domiciliati come in atti

Resistenti

NONCHE'

[REDACTED]
Convenuto contumace

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.02.2022 la parte ricorrente, premettendo di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero resistente con decorrenza giuridica dal [REDACTED] ed economica dal [REDACTED], ha esposto che con decreto di ricostruzione di [REDACTED], non



le è stato riconosciuto il servizio pre ruolo prestato in qualità di docente a tempo determinato su posto di sostegno senza specializzazione per gli anni scolastici 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999.

In punto di diritto, ha dedotto la violazione dell'art. 7 della L. 124/1999 nonché la falsa applicazione dell'art. 485 d. lgs. 297/1994. Ha concluso chiedendo di accertare l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera prot. nr. 154-07-02 decr. nr. 201 nella parte in cui non è riconosciuto ai fini giuridici, economici e di carriera il servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno senza specializzazione per gli anni dal 1996/1997 al 1998/1999. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.

Regolare la notifica, si sono costituiti il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che hanno chiesto il rigetto della domanda.

Non si è costituito il [REDACTED]

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna a seguito di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., mediante con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Va ribadita la esclusiva legittimazione passiva del Ministero. [REDACTED]

La tradizionale imputazione dei rapporti di lavoro del personale docente ed amministrativo di scuole pubbliche all'Amministrazione statale, ossia al Ministero dell'Istruzione, non è stata, infatti, in alcun modo scalfita dalla disciplina dettata dalla l. 59/1997, che attribuisce la personalità giuridica alla generalità delle istituzioni scolastiche dotate di determinati requisiti dimensionali, in quanto tale personalità giuridica consiste esclusivamente in un'ampia autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, e non tocca minimamente la riferibilità dei rapporti di lavoro alla sola amministrazione centrale, che resta titolare esclusiva degli obblighi retributivi e del potere disciplinare ed è l'unica responsabile per gli atti dei propri preposti.

E difatti, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (Cass., nr. 6372/2011, nr. 20521/2008).

Venendo al merito, la domanda è fondata.



Oggetto della controversia è la possibilità di riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera dei servizi pre-ruolo effettuati su posti di sostegno da insegnanti privi del titolo di specializzazione, ma in possesso del titolo di studio che abilita alla supplenza e all'insegnamento.

Va evidenziato come questo giudice ritiene di uniformarsi alle pronunce già rese sulla medesima questione sia dall'intestato Tribunale (sent. nr. 157/2018; sent. nr. 882/2018) sia da altri Tribunali (sent. nr. 3080/2021 del Tribunale di Napoli), condividendone le argomentazioni.

In punto di fatto, si rileva che lo svolgimento da parte della ricorrente e la durata dei servizi pre-ruolo su posto di sostegno, per cui è causa, sono provati per tabulas sulla scorta dei certificati di servizio versati in atti (cfr. all. 2, prod. ric.) e, in ogni caso, non sono oggetto di contestazione.

In diritto, per la definizione della questione sottoposta al vaglio del decidente, è necessario stabilire la portata innovativa ovvero interpretativa-retroattiva della fattispecie normativa di cui all'art. 7 co. 2 della l. 124/99. Quest'ultima norma prevede che «il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico».

E' stato sostenuto da una giurisprudenza amministrativa più risalente che poiché solo con l'ingresso di tale norma è stata prevista la possibilità del riconoscimento del servizio prestato su posti di sostegno con il solo titolo di studio senza la specializzazione, si deve ritenere che, in precedenza, tale riconoscimento non potesse essere effettuato. Tale opzione ermeneutica, non appare condivisibile, concordando questo giudice con il più recente orientamento giurisprudenziale amministrativo (Consiglio di Stato 5459/2005; n. 5638/2005).

Si reputa, invero, che non può attribuirsi natura innovativa all'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che ha avuto solo lo scopo di recepire la soluzione interpretativa alla quale la giurisprudenza prevalente era pervenuta già sulla base della normativa previgente (cfr. Cons. di Stato, sent. 4140/09). In particolare, anche il quadro normativo precedente postulava la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno da docenti in possesso del solo titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra, pur se il servizio fosse stato prestato in carenza del titolo di specializzazione. Ciò in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna classe di concorso per l'abilitazione all'insegnamento e non sembra compatibile con l'art. 3 del d.l. n. 370/70 che considera computabile ai fini giuridici ed economici il servizio non di ruolo sul presupposto che sia prestato con il possesso del "titolo di studio prescritto". Pertanto, il titolo di specializzazione non integrava un requisito aggiuntivo, non previsto dalla legge, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, quanto piuttosto un requisito richiesto per le particolari



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

attività didattiche previste dall'art. 2, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 517 del 1977 al fine di garantire un tipo di preparazione idonea alla prestazione del servizio rivolto ai soggetti portatori di handicap.

Di conseguenza, all'epoca in cui il docente ha prestato il servizio pre-ruolo, il solo possesso del titolo di studio costituiva la condizione per la sua riconoscibilità, non potendo rilevare per l'insegnamento in posto di sostegno, nel silenzio della norma, la mancanza della specializzazione.

Peraltro, al momento della chiamata al servizio di insegnamento su posti di sostegno, l'amministrazione era ragionevolmente consapevole dell'assenza di specializzazione della ricorrente e, comunque, ciò non ha ostato alla sua regolare prestazione; ne deriva che a fortiori, tale periodo, pur in assenza della predetta specializzazione, non può non essere riconosciuto ai fini dell'anzianità. In definitiva, il possesso del titolo di studio prescritto (e non anche il possesso del titolo di specializzazione) costituisce condicio iuris per la riconoscibilità del servizio prestato pre-ruolo, non potendo rilevare, come detto, il possesso del titolo di specializzazione.

Da ultimo, tale orientamento è stato recepito dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che "l'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs." (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 16174 del 17/06/2019).

Conseguentemente va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, degli anni di servizio di insegnamento pre-ruolo prestati negli anni scolastici 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 in qualità di docente impiegata su posto di sostegno senza il titolo di specializzazione.

Il Ministero va condannato ad attribuire alla ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e a corrispondere alla medesima le relative differenze stipendiali.

Nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Ufficio Scolastico Regionale appare equo compensare le spese tenuto conto della natura della pronuncia.

[REDACTED]

Nei rapporti con il Ministero, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sono determinate in applicazione di criteri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi in considerazione della bassa complessità della controversia e del carattere seriale,



espunta la fase istruttoria, con attribuzione.

PQM

Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania [REDACTED]

2) accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato negli anni scolastici 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 in qualità di docente impiegata su posto di sostegno senza il titolo di specializzazione e, per l'effetto, condanna il Ministero al pagamento delle differenze retributive dovute a tale titolo, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al saldo;

3) compensa le spese tra la parte ricorrente e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

4) [REDACTED];

5) [REDACTED]

SI COMUNICHI.

Nola, 03.10.2024

Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola

